COSTITUZIONE DI SOCIETA! PER AZIONI

REP. N. 34848

FASC. N. 16501

REGISTRATO A FIRENA

Millimanian

REPUBBLICA ITALIANA

N. 1631 Med.

L'anno millenovecentosettantacinque questo giorno

ESATTE L. 2.01950S

diciannove del mese di febbraio in Firenze,

VESTRI GIORGIO, nato a Prato il 17 febbraio 1929, domiciliato a Prato,-----

il quale dichiara di intervenire, come interviene e stipula, non in proprio, ma nella rappresentanza organica dell'Ente pubblico territoriale COMUNE DI PRATO sedente in Prato, Palazzo Comunale, nella sua qualità di Sindaco in carica.

Comparenti della cui personale identità io notaio sono certo i quali anzitutto precisano di essere autorizzati al loro intervento nell'atto presente, rispettivamente:

quanto all'avv. Lagorio, Presidente della Giunta Regionale, in forza della disposizione finale della legge regionale della Regione Toscana 5 giugno 1974 n.

32 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione
Toscana n. 26 del 14 giugno 1974;

in forza di delibera della Giunta Comunale di Prato (delibera d'urgenza con i poteri del Consiglio) in data 13 febbraio 1975 n. 129 dichiarata immediatamente esecutiva.

quanto al signor Giorgio Vestri --

Indi i comparenti nel rispettivi nomi convengono e stipulano quanto segue.

Ai sensi, per gli effetti e in applicazione della legge regionale n. 32 citata, il cui contenuto si ha
per qui estesamente richiamato, come se vi fosse integralmente riprodotto, la Regione Toscana e il Comune di Prato costituiscono una società per azioni ai

sensi degli artt. 2325 e seguenti codice civile, strutturata con gli elementi di cui in appresso:

- denominazione: FIDI TOSCAMA SOCIETA: PER AZIONI
- sede: Firenze presso la sede della Regione Toscana
- condo le finalità determinate dalla legge regionale toscana 5 giugno 1974 n. 32, l'accesso al credito a medio termine sia a tasso ordinario, sia a tasso agevolato, e a breve termine, nonché ad altre forme di finanziamento, come il leasing o locazione finanziaria, o il factoring, o operazione di credito su fatturato, delle imprese di minori dimensioni operanti nei settori di interesse regionale, ai sensi degli artt. 117 e 118 della Costituzione e ai sensi dello Statuto Regionale, il tutto come estesamente previsto nello statuto sociale di cui più avanti;
- durata: al trentuno dicembre duemilacento;
- capitale sociale: lire 201.000.000= (duecentouno-milioni),----

ripartito in n. 2010 ------ azioni nominative dell'importo unitario di lire 100.000 (centomila);
- norme di ripartizione degli utili: in proporzione
alle azioni possedute da ciascun socio, salva la facoltà attribuita alla assemblea in sede di approvazione
del bilancio per accantonamenti, oltre alla costitu-

3.

zione della riserva legale, o per altre destinazioni nell'ambito degli scopi sociali;

- composizione dell'organo amministratore: organo collegiale costituito da un consiglio di amministrazione
composto da un numero dispari di membri non inferiore
a sette e son superiore a ventuno;

- composizione del collegio sindacale: tre sindaci effettivi, oltre alla designazione di due Sindaci supplenti.

Il funzionamento della società, la estesa articolazione dei suoi organi e il loro funzionamento, e in genere le norme dhe regolano la vita della società, resultano dallo statuto sociale composto di n. 44--- articoli che i comparenti mi consegnano steso su trenta pagine e parte della successiva di otto fogli bollati e che omessane la lettura per dispensa dei comparenti che se ne dichiarano a piena conoscenza si allega al presente atto segnato di lettera Art. Ha quindi luogo la sottoscrizione del capitale sociale come segue:

Regione Toscana: sottoscrive L. 200.000.000=

pari ad azioni N. 2000=

Comune di Prato: sottoscrive L. 1.000.000=

pari ad azioni N. 10

Totale L. 201.000.000

pari ad azioni N. 2010

- 5

ge, al deposito dei tre decimi del capitale sottoscritto, cioè dell'importo di lire 60.300.000. 

presso la locale Filiale della Banca d'Italia, come da ricevuta in data 19.2.1975----- N. 35836 che mi viene contestualmente esibita.

Per quanto concerne le cariche sociali, i comparenti danno atto che per non essere ancora intervenute le designazioni previste dall'art. 16 della citata legere regionale n. 32, e dall'art. 25 dello statuto qui allegato non è possibile, al momento, indicare le persone designate ai rispettivi incarichi.

- la enunciazione della formale designazione da parte del Consiglio Regionale, di n. otto--- consiglieri; - la enunciazione della formale designazione da parte del Consiglio Regionale dei sindaci effettivi e dei

NOT COUNTY HERE SOUTH OF THE

## sindaci supplenti;

- la designazione, anche in rappresentanza dell'altro socio, del rimanentie un ---- consigliere.

Il tutto con obbligo nei costituenti di avere per valido ed approvato l'operato dell'avv. Lello Lagorio nell'ambito di cui sopra.

Tuste le cariche sociali avranno durata di un triennio Gli emolumenti dovuti ai sindaci effettivi sono determinati in misura corrispondente ai minimi previsti dalla vigente tariffa dei dottori commercialisti.

L'avv. Lelio Lagorio viene altresì delegato ad apportare al presente atto e allo statuto allegato quelle integrazioni e modificazioni che fossero richieste, anche in modo non formale, dalla competente Autorità Giudizieria in sede di omologazione.

Le spese del presente atto e sue conseguenziali faranno carico alla società qui costituita.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto,
scritto in parte di mia mano e in parte dattiloscritto da persona di mia diducia su pagine sei
e parte della successiva di questi due fogli
bollati.

Del medesimo ho dato lettura ai comparenti, i quali, previa espressa conferma e approvazione, lo sottoscrivono e lo firmano a margine con me notaio a forma di

legge.

F.to: Lelio Lagorio

": Giorgio Vestri

\* Ciovanni Badini Notaio